DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee

Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato "capitolo per spese obbligatorie". Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 e' aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e' stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo e' corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare e' pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul pi- ano nazionale. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1993, non più in vigore dal 28 dicembre 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Estremi	Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-campagne-elettorali-per-l-elezione-alla-camera-dei/art-16-norme-finanziarie-contributo-per-le-elezioni-europee/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it